Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Sabato, 24 aprile** | **Numero 97**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 432 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2127;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione del Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2127 e le disposizioni complementari e speciali per l'applicazione dei ruoli organici approvati con il predetto decreto e per la nomina ai nuovi posti del personale attualmente in servizio delle antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

concernente l'applicazione dei ruoli organici del personale delle antichità e belle arti approvati con Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127

Art. 1.

Il giudizio sulla idoneità, sulla diligenza e sulla buona condotta del personale della Amministrazione delle antichità e belle arti, agli effetti della concessione degli aumenti periodici di stipendio, di cui all'art. 2 del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, sarà dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Chi non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per il conseguimento degli aumenti stessi.

Art. 2.

Le anticipazioni degli aumenti di stipendio di un anno per merito e di due anni per merito eccezionale sono concesse udito il parere del Consiglio di amministrazione.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo del personale di ciascun grado e della medesima anzianità e quella di due anni a più di un ventesimo.

Il nuovo periodo per il successivo aumento decorre dalla data dell'anticipazione.

Art. 3.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi e le frazioni di essi, che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare, o a motivi di servizio o di altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 4.

L'impiegato che sia promosso al grado superiore o venga nominato, con le norme prescritte, ad altro posto nei ruoli annessi al R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, mantiene lo stipendio di cui è provvisto all'atto della promozione o della nomina, se questo sia

maggiore di quello minimo assegnato al grado superiore o al nuovo posto assegnato.

La differenza è assorbita dai successivi aumenti.

Art. 5.

La nomina al posto di applicato nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità si consegue con le norme dell'art. 37 della legge 27 giugno 1907, n. 386, riguardante la nomina al posto di amanuense. Per l'ammissione al concorso si richiede la promozione alla quarta classe di ginnasio o la licenza tecnica o la licenza alla scuola complementare.

La promozione al grado di archivista nel suddetto ruolo è conferita con le norme dell'art. 11 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971.

Art. 6.

Sono estese al concorso, di cui all'articolo precedente, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 12 a 16 del presente regolamento concernenti le promozioni a direttore di segreteria degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

L'esame di cultura consta di due prove scritte e di una orale e verte intorno al comporre, all'aritmetica, alla storia e geografia, alla conoscenza della tenuta di un archivio e delle vigenti disposizioni in materia.

La Commissione giudicatrice è composta di un capo divisione amministrativo o di ragioneria del Ministero dell'istruzione presidente, di un soprintendente e di un archivista del Ministero dell'istruzione.

Art. 7.

Ai primi custodi del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità competono tutte le funzioni affidate ai custodi dall'articolo 24 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Ad essi potranno essere affidate dai capi dei singoli Istituti le funzioni di capo custode, qualora se ne dimostri la necessità per il buon funzionamento dei servizi.

Art. 8.

La promozione al grado di primo custode nel ruolo del personale delle antichità è conferita ai custodi che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta fatta dal Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo.

A parità di merito è data la preferenza ai custodi che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi ai posti di soprastante effettuati prima della pubblicazione del presente regolamento.

Per la promozione dei custodi di cui al precedente comma, è data facoltà di derogare dalle disposizioni del primo comma del presente articolo circa la durata di effettivo servizio nel grado di custode.

Per i custodi provenienti dai corpi militarizzati, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il termine di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

Art. 9.

La nomina al posto di assistente si consegue con le norme dell'art. 39 della legge 27 giugno 1907, n. 386, riguardante la nomina al posto di soprastante.

Al concorso al posto di assistente sono ammessi i custodi, gli applicati ed i restauratori, che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tale qualità.

I primi custodi sono ammessi al concorso, di cui al comma precedente, indipendentemente dalla condizione della durata del servizio già prestato.

Art. 10.

I direttori di segreteria e i segretari degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica disimpegnano le funzioni di concetto.

Tutti gli altri servizi di segreteria, economato, disciplina e biblioteca sono affidati al personale d'ordine.

Le funzioni di custodia e di basso servizio sono affidate ai custodi.

Art. 11.

Le funzioni dell'economato negli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica sono affidate, su proposta del capo dell'Istituto, a un direttore di segreteria o ad un segretario con una retribuzione da L. 400 a L. 800, secondo l'importanza dell'ufficio, da determinarsi con decreto del ministro dell'istruzione.

Fino a quando non siasi provveduto alla riforma della legge 27 giugno 1907, n. 386, le funzioni di economo negli uffici dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità saranno affidate ad uno degli impiegati addetti all'Istituto o ad un funzionario dei ruoli organici degli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, a norma del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1619.

La retribuzione annua da corrispondersi sarà fissata di volta in volta col decreto d'incarico, nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo.

Con apposito decreto Reale sarà provveduto a modificare la tabella delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi per i monumenti, musei, gallerie e scavi, approvata con R. decreto 28 luglio 1910, n. 595.

Art. 12.

Le promozioni al grado di direttore di segreteria negli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica sono conferite ai segretari esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso i segretari i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo dei segretari degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a direttore di segreteria.

Art. 13.

La prova del concorso consta di un esame di cultura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle sue attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di cultura consta di tre prove scritte e di una orale. Delle prove scritte due sono di carattere teorico e vertono sugli elementi del diritto civile e del diritto amministrativo e sulla contabilità dello Stato; la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico riguardanti l'amministrazione degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'amministrazione stessa.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presente, oltre i titoli, i lavori di ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale o del capo di ufficio alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso direttore generale o capo ufficio.

Art. 14

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali uno sarà il direttore generale delle antichità e belle arti, oppure un direttore capo divisione della Direzione generale delle antichità e belle arti o funzionario di grado equiparato e gli altri scelti nelle categorie seguenti, in modo che ciascuno di essi sia rappresentato: consiglieri o referendari del Consiglio di Stato, consiglieri d'Appello, consiglieri o referendari della Corte dei conti, professori ordinari di R. Università o di R. scuola o Istituto superiore di commercio. La presidenza della Commissione sarà tenuta dal componente che ha diritto alla precedenza, in base alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349 e successive modificazioni.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova d'esame o nel giudizio sul servizio prestato.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 15.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione a direttore in seguito a decreto del ministro emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso che non ottengano immediatamente la promozione e agli impiegati i quali nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 17.

Le promozioni al grado di archivista negli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono conferite con le norme dell'art. 11 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione giudicatrice sarà composta secondo le norme dell'art. 6 del presente regolamento, salvo che al soprintendente è sostituito un professore di storia delle belle arti e storia generale o un incaricato di lettere italiane nei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Art. 18.

Sono estese, in quanto siano applicabili, ai concorsi per le promozioni a direttore di segreteria e ad archivista le disposizioni degli articoli 3 a 8 del regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio superiore, sugli uffici e sul personale delle antichità e belle arti approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608.

Art. 19.

Nella prima applicazione dei nuovi ruoli organici approvati con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, gli amanuensi del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità saranno distribuiti tra gradi di applicato e di archivista sulla base del giudizio della speciale Commissione di cui all'art. 38 del presente regolamento.

In detto giudizio dovrà tenersi conto dei titoli di studio posseduti da ciascun impiegato e del servizio prestato nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e di quello eventualmente prestato in altre Amministrazioni civili dello Stato.

La posizione degli amanuensi nominati archivisti nel nuovo quadro di classificazione degli stipendi sarà determinata in base al disposto dell'art. 8 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, considerando il grado attuale di amanuense come inferiore al nuovo grado conseguito di archivista.

Art. 20.

Ai primi due concorsi a posti di segretario nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità che saranno banditi dopo la pubblicazione del presente regolamento, saranno ammessi gli attuali amanuensi che esercitano le funzioni di segretario e posseggono in modo emineneente l'attitudine a tale ufficio.

I concorsi saranno banditi per titoli e saranno giudicati da una Commissione composta del direttore generale per le antichità e belle arti o di un capo divisione della Direzione generale stessa, di un soprintendente e di un ispettore del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. Sarà tenuto particolare conto del servizio prestato dal candidato nelle Amministrazioni delle antichità e belle arti; a parità di merito, sarà data la preferenza a chi sia fornito di un titolo di studio superiore.

Art. 21.

I custodi del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità saranno distribuiti tra i gradi di custode e di primo custode in base al parere della Commissione di cui all'art. 38, che dovrà giudicare, in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 8 tenendo in particolare conto le dichiarazioni di idoneità ottenute nei concorsi, di cui all'art. 39 della legge 27 giugno 1907, n. 386, e gli incarichi di soprastante tenuti da oltre sei mesi in forza di speciale disposizione ministeriale.

Potranno essere compresi nel giudizio della suddetta Commissione, agli effetti del comma precedente, in deroga alle norme del citato articolo 8, tutti i custodi i quali compiano otto anni di servizio nel grado entro il 31 dicembre 1919.

Lo stipendio dei primi custodi così nominati sarà determinato a norma dell'art. 8 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, considerando l'attuale grado di custode come inferiore al nuovo grado conseguito di primo custode.

Art. 22.

Ai primi due concorsi al posto di applicato nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, che saranno banditi dopo la pubblicazione del presente regolamento, saranno ammessi esclusivamente i custodi che esercitavano le funzioni di amanuense alla data dell'applicazione del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127 e che possiedono in grado cospicuo l'attitudine all'ufficio di applicato.

I concorsi saranno banditi per titoli e saranno giudicati da una Commissione composta di un capo divisione della Direzione generale per le antichità e belle arti e di due altri funzionari designati dal Ministero dell'istruzione, tra i quali un soprintendente.

Sarà tenuto speciale conto del servizio reso da ciascuno dei concorrenti nell'Amministrazione delle antichità e belle arti; a parità di merito sarà data la preferenza a chi sia fornito di un titolo di studio superiore, o, in mancanza, a chi da maggiore tempo adempia le funzioni di applicato.

Art. 23.

Nella prima applicazione del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127 gli attuali titolari dei posti di cassiere economo e di aiuto direttore e segretario nel R. opificio delle pietre dure in Firenze, saranno nominati segretari nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Parimente l'attuale segretario della R. calcografia di Roma sarà nominato segretario nel ruolo del personale amministrativo dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

L'attuale vice segretario della R. calcografia in Roma sarà nominato ad un posto della categoria d'ordine nel ruolo dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Gli attuali portiere ed inserviente nel R. opificio delle pietre dure e servente portiere nella R. calcografia saranno nominati, i primi a posti di custode nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, l'ultimo ad un posto di custode nel ruolo dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Agli attuali titolari dei posti, di cui ai commi precedenti, sarà conservato *ad personam* il titolo del posto occupato ed il diritto all'alloggio, nei casi in cui sia espressamente stabilito dalle preesistenti disposizioni organiche.

Art. 24.

Nella prima applicazione del decreto, di cui al presente articolo, per il conferimento dei posti di direttore di segreteria istituiti nei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, sarà bandito il concorso, di cui agli articoli 12 e seguenti del presente regolamento.

Ove in base alla graduatoria di tale concorso non siano coperti tutti i posti di direttore, sarà bandito, dopo un triennio, un secondo concorso.

Art. 25.

Gli ispettori disciplinari, aggiunti di segreteria e distributori di biblioteca in servizio all'atto dell'applicazione del succitato decreto saranno nominati archivisti od applicati in relazione allo stipendio

da ciascuno goduto; a parità di stipendio sarà preferito l'impiegato più anziano di servizio, a parità di anzianità di servizio il più anziano di età.

Art. 26.

Saranno conservati gli assegni *ad personam*, di cui eventualmente godono alcuni direttori di Regi Conservatori ed Istituti musicali, in virtù del disposto del 5° comma dell'art. 28 della legge 6 luglio 1912, n. 734.

Art. 27.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità nel grado, a parità di grado e di anzianità nel grado, dallo stipendio e a parità di stipendio dall'età.

Le stesse disposizioni si applicano al personale subalterno.

Per gli attuali impiegati la gerarchia continua ad essere determinata secondo le norme dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 28.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati, agli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, il servizio prestato in qualunque Amministrazione dello Stato si computerà a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127.

Art. 29.

Salve le disposizioni dell'art. 34, agli impiegati che nelle promozioni di classe furono pretermessi perchè dichiarati impromovibili per anzianità e per merito, il servizio prestato posteriormente ai servizi predetti fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata, agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 30.

Agli effetti dell' ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, sarà considerato servizio straordinario il servizio prestato come custode operaio nell'amministrazione dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità in base ad assunzione disposta mediante lettera od altro provvedimento ministeriale.

Tale servizio sarà considerato decorrente dalla data del provvedimento ministeriale, qualora in esso non sia stata fissata la decorrenza.

Sarà considerato come servizio straordinario, agli effetti del citato comma, anche il servizio ininterrotto prestato a qualsiasi titolo nell'amministrazione delle antichità e belle arti, qualora la sua durata non sia stata inferiore ai quattro anni.

La decorrenza di tale servizio sarà stabilita dalla data del primo pagamento di stipendio, mercede o retribuzione risultante dalle scritture contabili di ciascun Istituto.

La continuità del servizio stesso dovrà essere documentata mediante dichiarazioni autentiche dei capi degli Istituti presso i quali il servizio è stato prestato.

Qualora l'assunzione sia stata ordinata mediante lettera o altro provvedimento ministeriale, la decorrenza sarà stabilita dalla data del provvedimento medesimo, sempre che non sia in esso esplicitamente fissata.

Nel computo dell'anzianità di servizio agli effetti del sopracitato comma, non sarà tenuto conto delle frazioni di due anni.

Art. 31.

Al personale compreso nei ruoli organici approvati con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, sono estese, in quanto siano applicabili, e non sia altrimenti disposto dal presente regolamento, le norme degli articoli 39, 40 e 47 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardanti il collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Le date di applicazione delle norme stesse, indicate nei suddetti articoli sono sostituite dalle date di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Art. 32.

Per gli impiegati, ai quali nel collocamento nei nuovi quadri di classificazione spettasse l'aumento di stipendio maggiore di L. 2000, da conseguirsi a norma dell'art. 9 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, i progressivi aumenti derivanti da detta disposizione saranno indipendenti da quelli periodici fissati dalla relativa tabella organica, che nel frattempo si maturassero per effetto dell'anzianità di servizio.

Art. 33.

Per tutti gli impiegati che abbiano ottenuto promozioni od aumenti di stipendio con provvedimenti posteriori al 1° maggio 1919, agli effetti della determinazione dell'aumento di cui all'articolo precedente, si parte dagli stipendi da essi goduti al 1° dicembre 1919 non compresa l'anticipazione di L. 1200 di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 34.

Sono estese a tutto il personale dell'amministrazione delle antichità e belle arti le disposizioni degli articoli 55, 56, 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardanti la dispensa dal servizio degli impiegati che non corrispondono, per capacità, diligenza, assiduità e condotta alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del Comitato di cui al seguente articolo:

a) gli impiegati pretermessi nelle promozioni di classe, perchè dichiarati impromovibili per anzianità e per merito;

b) gli impiegati puniti disciplinarmente per non meno di due volte.

Art. 35.

Il Comitato, di cui all'articolo precedente, sarà costituito per decreto Reale su proposta del ministro della istruzione pubblica e sarà composto di un consigliere di Stato presidente, di un magistrato giudicante di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, di un consigliere della Corte dei conti, di un avvocato erariale di grado non inferiore a vice avvocato erariale e del direttore generale per le antichità e belle arti.

Del Comitato farà parte inoltre un direttore del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e del ruolo tecnico della R. calcografia in Roma e del R. opificio delle pietre dure in Firenze, quando si tratti del personale scientifico o tecnico di detti ruoli, o un membro del Consiglio superiore per le antichità e belle arti o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, quando si tratti del personale direttivo e insegnante e dei bibliotecari rispettivamente degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Quando invece si tratti del personale amministrativo, di ordine e di custodia dei ruoli delle antichità e belle arti, farà parte del Comitato un direttore capo divisione o un funzionario di grado equiparato della Direzione generale per le antichità e belle arti.

Non potranno far parte del Comitato i membri del Parlamento.

Art. 36.

Saranno applicabili anche al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti le disposizioni degli articoli 59 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardanti i collocamenti a riposo e degli articoli 70 e 71 riguardanti le controversie.

I termini stabiliti negli articoli 55, 59 e 62 del suddetto decreto decorreranno per il personale delle antichità e belle arti, dalla data della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 37.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, sarà conservata agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle L. 6500.

L'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, sarà conservata agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle L. 14.000.

Agli effetti del comma precedente, non saranno computati nello stipendio gli assegni *ad personam* di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 38.

Per l'applicazione degli articoli 19 e 21 del presente regolamento sarà costituita una Commissione composta di un capo divisione e di un segretario della Direzione generale per le antichità e belle arti, di un direttore e di un ispettore nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e presieduta dal direttore generale delle antichità e belle arti.

Contro le decisioni della suddetta Commissione non sarà ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 39.

I posti che all'attuazione del presente regolamento saranno vacanti nei gradi di direttore, ispettore, architetto, disegnatore, restauratore e assistente nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 34 e 36 del presente regolamento potranno essere coperti mediante nomine in seguito a concorso a norma delle disposizioni del capo III della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Per l'amministrazione dei Regi Istituti di belle arti e di musica sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Le funzioni di segretario nelle Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi e in quelle di cui agli articoli 6, 14, 17, 20, 22 e 38 del presente regolamento, saranno esercitate da un segretario della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 40.

Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° dicembre 1919, salvo per quanto riguarda il conseguimento dei nuovi stipendi e il collocamento nei nuovi quadri di classificazione stabiliti con le tabelle organiche annesse al Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, per i quali la data di applicazione resta stabilita al 1° maggio 1919, a norma dell'art. 10 del suddetto decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto 3 settembre 1916, n. 1250, del Nostro Luogotenente Generale e l'art. 10 del relativo regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Ritenuta la necessità di provvedere alla bonifica della pianura meridionale pisana dall'Arno all'emissario di Bientina, fino al limite dei terreni aventi scolo sicuro al mare;

Considerato che la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche e la Direzione generale di sanità pubblica hanno riconosciuto che le opere occorrenti al bonificamento di detto territorio rivestono i caratteri prescritti per essere classificate in prima categoria;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica della pianura meridionale pisana dall'Arno all'emissario di Bientina, esclusi i terreni aventi scolo sicuro al mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la convenienza di impartire alcune norme per la interpretazione e la esecuzione del Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 1, affinchè l'una e l'altra siano effettuate con uniformità di criterio per tutta la materia che forma oggetto del citato decreto e in particolare per quanto riguarda gli articoli 2, 4, 5, 6;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario del Governo per le abitazioni, ha facoltà di determinare l'equa misura della pigione a norma dell'art. 2 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, non solamente quando provveda sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo di proroga della locazione, ma anche in qualsiasi altro caso in cui vi sia dissenso fra le parti, sia che si tratti di appartamenti vuoti o ammobiliati e di nuovo contratto o di rinnovazione o proroga di affitto o subaffitto. Per tale determinazione il commissario esercita i poteri già attribuiti alle Commissioni arbitrali dalle disposizioni legislative anteriori; perciò non sono soggetti a tali poteri gli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919, in conformità a quanto è disposto nell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

L'equa determinazione della pigione sopra mentovata non è sottoposta ai limiti di aumento stabiliti nel citato decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, o in altre disposizioni anteriori.

Art. 2.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o subaffitto, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal commissario del Governo, che ha pure facoltà di vietare che siano tenuti vuoti, o non destinati ad abitazione, i locali adatti per questo uso esistenti nel Comune. Egli non può peraltro revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che simili locali abbiano ricevuto prima dell'entrata in vigore del decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

Art. 3.

Qualora si alleghi il bisogno di restauri o riparazioni ai locali disponibili per abitazioni o all'edificio in cui essi si trovano, il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Se non li ravvisa urgenti, o se non sono di natura da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda l'esecuzione o che assuma di farli eseguire nel termine fissato, pagandone l'importo in conto di pigione. Egualmente può provvedere dopo decorso il termine assegnato al proprietario per il compimento dei lavori.

Art. 4.

Chi abbia più di un'abitazione nello stesso Comune o in Comuni diversi, deve fare denuncia di quelle non occupate permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei Comuni compresi nella circoscrizione del commissario. Verificate le circostanze del caso, il commissario può inscrivere

fra quelle disponibili per assegnazione le abitazioni che risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Egualmente può disporre per abitazioni che da molto tempo non siano occupate dall'inquilino e dalla sua famiglia, notoriamente dimoranti in altro Comune, ovvero all'estero. In simili casi provvede per la custodia del mobilio, a spese dell'assegnatario dell'abitazione, il quale non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso.

Art. 5.

Il provvedimento col quale il commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto, o proroga un contratto, deve essere redatto e in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale; in esso si deve enunciare la durata dell'assegnazione o della proroga, il prezzo della pigione, e le altre principali condizioni stabilite dal commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autenticata dall'ufficio.

I provvedimenti del commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 6.

Per decidere sulle sospensioni degli sfratti contemplate nell'art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1920, il commissario, dati, se occorrano, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto e dalla legge;

b) se egli già si sia procurato, o possa procurarsi senza iattura economica, un altro alloggio, anche con maggiore spesa;

c) se giustifichi motivi per continuare a risiedere nel Comune, qualora non vi appartenga per nascita o domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, il sublocatore, ovvero prossimi congiunti di costoro.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso essere conceduta per un termine che oltrepassi quelli generali di proroga stabiliti dalle norme eccezionali vigenti alla entrata in vigore del R. decreto 4 gennaio 1920.

Art. 7.

La mercede per subaffitto di appartamenti o stanze è determinata dal commissario con i criteri ed entro i limiti prescritti nell'art. 4 del decreto 4 gennaio 1920 quando si tratti di ammobigliamento comune e di servizi conformi alla consuetudine. Un aumento, oltre quei limiti, a carico del subaffittuario, è legittimo e può essere stabilito dal commissario per i poteri a lui conferiti nel citato articolo, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria completa, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sublocatore o con altri subinquilini, l'arredamento con mobili di lusso, ecc.

Art. 8.

Qualsiasi obbligo di pagamento imposto all'inquilino o subinquilino per titolo di « buon ingresso », o di « buona uscita », o con analoghe denominazioni, a favore di chiunque, è nullo di diritto. Le somme indebitamente sborsate per siffatte cause si considerano pagate in conto di pigione, anche se versate a terzi.

Egualmente è nullo di diritto l'obbligo imposto, in qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino o subinquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il commissario può in questo caso assegnare l'abitazione come vuota, secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione dei mobili.

Art. 9.

L'affitto, o la rinnovazione di affitto, degli edifici, o loro parti attualmente destinate ad uso di albergo o pensione, può essere autorizzato dal commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi, l'autorizzazione è chiesta direttamente al ministro dell'industria, commercio e lavoro, in conformità dell'art. 10 del Regio decreto 4 gennaio 1920.

Art. 10.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al commissario del Governo entro il mese di aprile degli uffici di carattere provvisorio menzionati nell'art. 7 del R. decreto 4 gennaio 1920 tuttora esistenti in locali prima destinati per abitazioni private o alberghi. Il commissario del Governo farà rapporto al presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 maggio 1920, non solo in base alle comunicazioni ufficiali come sopra ricevute, ma anche in base ai diretti accertamenti che abbia creduto utile eseguire o far eseguire.

La derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici, civili o militari, deve essere preventivamente notificata al commissario del Governo, che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per tutti i Comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli commissari.

Art. 12.

Il commissario del Governo può impartire nei casi particolari, non contemplati dai precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi del decreto 4 gennaio 1920 e può chiedere direttamente istruzioni al presidente del Consiglio dei ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

Art. 13.

I commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie e le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla R. avvocatura erariale, a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913 n. 1303, e del relativo regolamento approvato con R. decreto di pari data, n. 1304.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1918, n. 1733 e 13 maggio 1919, n. 696 e il decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 104;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro e con quello della giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di regolare, con

suoi decreti da emanarsi di concerto col ministro per l'industria il commercio ed il lavoro, il funzionamento delle Borse di commercio per quanto concerne le contrattazioni dei cambi, determinando la durata dell'orario delle riunioni in cui tali contrattazioni potranno svolgersi e il modo di formazione dei listini ufficiali dei cambi.

Art. 2

Il ministro del tesoro ha altresì facoltà di prescrivere che le compravendite dei cambi fra banche, ditte bancarie ed Enti autorizzati all'esercizio del commercio dei cambi - siano esse stabilite nella stessa piazza o in piazze diverse - abbiano luogo esclusivamente in Borsa e durante l'orario di Borsa stabilito per siffatte contrattazioni.

Ove il ministro del tesoro avvalgasi di tale facoltà, i contravventori saranno passibili delle penalità stabilite dall'art. 1, comma 1°, del R. decreto 29 gennaio 1920, n. 104.

Art. 3.

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI — FERRARIS — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 18 aprile 1920;

Di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, il funzionamento delle Borse di commercio del Regno, per quanto concerne le contrattazioni dei cambi o l'esercizio del commercio dei cambi, sarà regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le autorità di Borsa, gli agenti di cambio, i titolari e i legali rappresentanti di Banche, Ditte bancarie ed Enti autorizzati all'esercizio del commercio dei cambi, qualora, nell'esecuzione di atti relativi alle loro funzioni e, rispettivamente, al commercio da essi esercitato, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di cambi, e alle disposizioni che vietano l'esercizio del commercio dei cambi, anche per atti isolati di tale commercio, da parte di coloro i quali non ne siano autorizzati, a tenore degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, hanno obbligo di darne immediata notizia, per iscritto, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per i provvedimenti di legge.

Art. 3.

Gli agenti di cambio non possono curare acquisti di divise e valute estere per conto di chi non sia autorizzato al commercio dei cambi. Essi possono soltanto curare la vendita a chi abbia siffatta autorizzazione delle divise o valute estere comperate da Banche, ditte bancarie ed Enti autorizzati, o raccolte da essi medesimi, da intermediari, o da cambiavalute in conformità all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Art. 4.

In tutte le Borse dei valori del Regno, avrà luogo giornalmente una speciale riunione mattutina esclusivamente destinata alle contrattazioni dei cambi.

La riunione è pubblica e ha luogo dalle ore 11 alle ore 11 1/2.

Alle contrattazioni sono ammessi soltanto gli agenti di cambio iscritti, e le Banche, Ditte bancarie ed Enti autorizzati al commercio dei cambi, a tenore dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Nelle riunioni pomeridiane di Borsa, le contrattazioni dei cambi avranno luogo in apposito locale o recinto separato. L'agente di cambio, il quale, pure essendo presente in Borsa, non possa personalmente attendere alle contrattazioni dei cambi, può valersi del rappresentante di che all'art. 56 del regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Le Banche, Ditte bancarie ed Enti autorizzati al commercio dei cambi sono ammessi alle negoziazioni dei cambi alle grida. Tale ammissione ha carattere temporaneo e straordinario, senza pregiudizio degli uffici pubblici normalmente riservati agli agenti di cambi dagli articoli 21 e 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 5

Alle riunioni di Borsa indicate nel precedente articolo 4 interverrà un rappresentante dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero con facoltà di vigilanza e di controllo su tutte le contrattazioni in cambi.

Art. 6.

Le dichiarazioni dei prezzi e delle quantità contrattate, a tenore dell'art. 46 del regolamento sulle Borse, e del 1° capoverso dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1407 dovranno essere fatte anche da tutte le Banche, Ditte bancarie ed Enti autorizzati al commercio dei cambi.

Art. 7.

Le Banche, Ditte bancarie ed Enti autorizzati al commercio dei cambi non possono, in verun modo, rilasciare a chicchessia alcun impegnativo di cambi, neppure a proprie filiali.

Essi non possono tenere posizioni speculative di cambi, di nessuna sorta.

Le contrattazioni in cambi tra di essi non possono aver luogo che in Borsa e durante le ore di Borsa, anche se avvengono col mezzo di agenti di cambio.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle norme del presente decreto, le Camere di commercio del Regno e le autorità di Borsa hanno facoltà di disporre i necessari provvedimenti riferendone al Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro, e all'Istituto nazionale per i cambi.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per i cambi ha la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nella parte di sua competenza, agli effetti del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Esso ha facoltà di ordinare, ove occorra, la concentrazione presso una sola o presso alcune determinate sedi principali di ciascuna delle Banche autorizzate delle operazioni in cambi effettuate dalle rispettive filiali.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore a partire dal 3 maggio prossimo.

Roma, 24 aprile 1920.

LUZZATTI — FERRARIS.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1900;
Veduto il decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956;
Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 882;
Veduto il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696;
Veduto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674;
Veduto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 104;

Di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti di che all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, che riserva esclusivamente alle Banche, Ditte bancarie o altri Enti ivi indicati l'esercizio del commercio dei cambi in tutte le sue forme, è fatto divieto agli Istituti, Enti e alle Ditte e persone residenti in Italia, non autorizzati al commercio dei cambi, di mettere somme a disposizione dell'estero o di operare qualsiasi trasferimento di fondi, anche in lire italiane, in favore o per conto dell'estero, senza intervento di chi sia autorizzato al commercio dei cambi a tenore del citato art.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per i cambi propone al ministro del tesoro la revoca della facoltà di esercitare il commercio dei cambi a quelle Banche, Ditte bancarie e altri Enti autorizzati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, che, per infrazioni alle disposizioni vigenti, per inosservanza di norme date dall'Istituto, per diminuita importanza di affari, o per qualsiasi altra causa, non sieno più ritenuti meritevoli di esercitare il detto commercio.

Le decisioni del ministro del tesoro a questo riguardo sono inappellabili.

Art. 3.

E' data facoltà all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di eseguire le ispezioni indicate all'art. 1 del decreto Logotenenziale 13 maggio 1919, n. 696 così agli enti e alle persone di che agli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto, come agli agenti di cambio e agli importatori per tutto ciò che concerne la materia dei cambi.

Gli ispettori hanno facoltà di procedere a investigazioni sul portafoglio estero, sui libri, sulla corrispondenza, e su ogni documento contabile delle aziende ispezionate, e di interrogare sia i titolari, sia i componenti il personale delle aziende stesse, allo scopo di ottenere qualsiasi schiarimento ritenuto necessario.

I processi verbali delle ispezioni eseguite dovranno essere firmati dai titolari o dai legali rappresentanti delle aziende ispezionate.

Art. 4.

Gli acquirenti di divise e valute estere debbono farne domanda soltanto alle Banche, Ditte bancarie, o altri Enti autorizzati alla vendita.

La domanda, stesa su apposito modulo in doppio esemplare, uno dei quali da trasmettersi all'Istituto nazionale per i cambi, deve indicare lo scopo al quale le divise e le valute richieste siano destinate. La domanda deve essere corredata da documenti atti a comprovare la verità delle dichiarazioni fatte. Trattandosi di divise richieste per il pagamento di merci, le quali non siano di libera importazione, la domanda dovrà essere accompagnata dal permesso ufficiale di importazione in originale.

La indicazione dello scopo per il quale il cambio è richiesto deve essere riprodotta nel registro indicato all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Coloro che fanno uso diverso da quello indicato delle divise, dei biglietti e delle monete richiesti, sono soggetti alle stesse penalità considerate nell'ultimo capoverso dell'articolo citato.

Art. 5.

Per quanto riguarda i cambia-valute, la loro facoltà di vendita di valute estere, considerata nell'ultima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, è limitata a fornire alle sole persone che si recano all'estero le piccole somme in biglietti occorrenti per raggiungere il luogo di destinazione. L'ammontare di tali somme sarà determinato dall'Istituto per i cambi. Per ogni altra maggiore somma che tali persone potessero richiedere, queste dovranno rivolgersi soltanto a Banche, Ditte bancarie e altri Enti autorizzati, stendendo la domanda con le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 6.

In analogia di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, per le vendite di lire italiane all'estero, è fatto divieto di contrarre impegni in lire italiane verso l'estero per acquisto di merci o per qualsiasi altro motivo, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi.

I contravventori a tale divieto incorreranno nelle stesse penalità stabilite dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 882, che vieta l'uscita dal Regno di biglietti italiani di Banca e di Stato, e dei titoli di credito espressi in lire italiane.

Art. 7.

Le Banche e Ditte bancarie autorizzate comunicano quindicinalmente all'Istituto nazionale per i cambi, la situazione dei saldi creditori e debitori dei conti aperti ai loro corrispondenti e clienti all'estero.

In tale situazione devono essere distintamente indicati i saldi dei conti aperti alle filiali che alcune fra le Banche autorizzate hanno all'estero.

Art. 8.

Le imprese di trasporti marittimi e quelle di assicurazione devono trasmettere trimestralmente all'Istituto nazionale per i cambi l'estratto delle loro contabilità riguardanti i cambi introitati e spesi opportunamente motivati.

Le dette imprese non possono destinare nessuna parte dei cambi introitati ad affari che rappresentino una erogazione di capitali all'estero, salve speciali concessioni soggette all'approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Le Società e ditte industriali, le quali, essendo nel tempo stesso importatrici dirette delle materie prime occorrenti alle loro lavorazioni ed esportatrici dirette dei propri prodotti lavorati, intendano di valersi della facoltà di che all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, debbono aprire conti in moneta estera, esclusivamente presso Banche o Enti autorizzati al commercio dei cambi.

Le divise provenienti dalla esportazione dei prodotti saranno consegnate alle Banche o agli Enti stessi con le norme consuete sia agli effetti del rilascio dei certificati per le dogane, sia agli effetti del controllo sul loro impiego.

Le divise saranno accreditate nei conti accennati.

I prelevamenti dai conti medesimi potranno essere effettuati soltanto per provvedere a pagamenti all'estero di materie prime destinate a essere lavorate negli stabilimenti della stessa Società o Ditta industriale esportatrice, la quale ne possiede il conto.

Nessuna Società o Ditta industriale esportatrice potrà accumulare complessivamente, nei detti conti, somme liquide eccedenti la quantità di cambio corrispondente al normale fabbisogno di materie prime per la lavorazione di un semestre.

Art. 10.

A prescindere dal diritto di precedenza stabilita dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, il R. tesoro avrà la facoltà di avocare a sè, per mezzo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, l'acquisto di determinate categorie di cambi.

Intanto, fino a nuova disposizione, gli è riservato l'acquisto di tutte le divise prodotte dall'esportazione della seta, qualunque ne sia la destinazione, e dall'esportazione del fieno.

Art. 11.

Le valute consentite per la stipulazione e la corresponsione del prezzo di vendita delle merci destinate ad essere esportate fuori del Regno sono le seguenti, secondo i paesi acquirenti o di destinazione delle merci stesse:

Sterline per l'Inghilterra.

Franchi francesi per la Francia.

Franchi svizzeri per la Svizzera.

Pesetas per la Spagna.

Dollari per gli Stati Uniti per l'America del Nord.

Valuta locale oppure franchi francesi, sterline o dollari per la Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Portogallo, Grecia,

Canadà, tutti i paesi dell'Asia (eccettuata la Turchia Asiatica) e tutti i paesi dell'Africa e dell'Australia.

Valuta locale, oppure sterline, franchi francesi o dollari o anche lire italiane, per la Germania e per tutti i paesi dell'America meridionale, centrale e settentrionale (eccettuati gli Stati Uniti del Nord e il Canadà).

Sterline, franchi francesi, dollari, oppure lire italiane, per l'Austria, Ungheria, Polonia, Czeco-Slovacchia, Jugoslavia, Rumenia, Bulgaria e tutti gli altri paesi europei, nonchè la Turchia asiatica.

La vendita in lire italiane non è consentita in nessun caso quando trattisi di merci per le quali sia riservata al tesoro l'acquisizione del cambio prodotto dalle esportazioni relative.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il 3 maggio 1920.

Roma, 24 aprile 1920.

LUZZATTI — FERRARIS.

MINISTERO DELLA GUERRA

Relazione a S. M. il Re *sui nuovi decreti relativi all'ordinamento dell'esercito, alla eliminazione degli ufficiali esuberanti dal servizio attivo permanente e alla nuova forma di reclutamento, pubblicati nella* Gazzetta ufficiale *n. 95 del 22 e n. 96 del 23 corrente aprile 1920.*

Conclusa con la vittoria la nostra grande guerra, ridotte di numero le unità dell'esercito, congedate molte classi di cittadini alle armi, diminuito il numero degli ufficiali di complemento, urge ora compiere interamente l'opera già fortemente avviata della smobilitazione. Senonchè siamo giunti al punto in cui non è più possibile sfrondare e ridurre senza aver prima fissati gli ordinamenti nuovi, ossia la mèta a cui arrivare. Lo stabilire quindi l'ordinamento che l'esercito deve immediatamente avere, in questo passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, è necessità imprescindibile e urgente. Nè basta. Per procedere nel congedo delle classi che hanno già a lungo servito il paese, con alto spirito di disciplina e di abnegazione, è indispensabile avere pronti gli strumenti che consentano il reclutamento delle classi nuove, nelle quali si è già troppo radicata la promessa di ferme brevi per essere oggi possibile e conveniente ritardarne ancora l'applicazione. Per queste ragioni, il ricorso ai decreti da convertirsi in legge è pienamente giustificato.

Il paese reclama che la smobilitazione proceda con ritmo accelerato, le condizioni della finanza pubblica lo reclamano egualmente.

Giova, dunque, che il Governo, abbia nelle mani, senza ulteriore indugio, gli strumenti necessari per trarre prontamente, dal vasto organismo militare creato dalla guerra, un esercito organicamente costrutto, giustamente equilibrato nelle sue parti, e tale da dare al paese la tranquillità e la sicurezza indispensabili per preparare, con il concorso e con il voto del Parlamento, la soluzione definitiva dei problemi della difesa nazionale.

L'ordinamento che si stabilisce col primo dei decreti, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, vuole soprattutto significare un ritorno dell'esercito ad ordinamenti e a proporzioni prossimi a quelli del periodo anteriore alla guerra.

Un concetto logico ci è stato di guida.

L'esercito è uscito da quegli ordinamenti per muovere alla vittoria; è giusto che oggi, conseguita la vittoria, vi ritorni, senza profonde innovazioni che, nè abbiamo avuto tempo di predisporre, nè abbiamo dritto di anticipare sul voto del Parlamento.

Nel novembre dell'anno scorso parve al Governo potesse darsi all'esercito un'organizzazione e una misura più adeguate all'ingrandito territorio nazionale. Ma in questi mesi, un più approfondito esame del costo attuale dell'esercito in relazione alle condizioni generali della finanza, ci hanno persuasi essere necessità assoluta non superare le proporzioni del periodo anteriore alla guerra, ma anzi di rimanervi notevolmente al disotto.

L'ordinamento, infatti, che si stabilisce col primo dei decreti-legge, non riproduce immutato quello del periodo anteriore alla guerra, ma vi reca modificazioni e riduzioni che sono state suggerite ai tecnici dell'esercito dalle esperienze belliche, dal progresso degli studi militari e dalle condizioni generali del paese, delle quali l'esercito, come tutti gli altri organismi dello Stato, deve sentire assiduamente l'influsso.

Così, ad esempio, si sono ridotti i reggimenti dei bersaglieri, pur conservandone a sufficienza perchè la tradizionale imagine rimanga cara alla patria, e si sono aumentati di altrettanto i reggimenti di fanteria, in modo da mantenere in vita le quattro gloriose brigate decorate di medaglia d'oro al valore.

Così, mentre si sono aumentati di un reggimento gli alpini, si è ridotta di molto la cavalleria che, per la natura dei nuovi confini, avrà in avvenire un compito più limitato, e si è elevata ad arma combattente l'aeronautica che ha resi notevoli servizi nella guerra.

La formazione ternaria, adottata nel nuovo ordinamento, ha permesso di ridurre da dodici, quanti erano prima della guerra, a dieci i corpi di armata territoriali, ciascuno dei quali sarà costituito da tre divisioni. Da ciò deriverà una sensibile economia, giacchè si ridurrà, del pari il numero degli organi presso ogni corpo d'armata, il quale, con vantaggio dell'addestramento e della mobilitazione, sarà dotato, a differenza di quanto avveniva in passato, di tutti gli elementi che organicamente gli spettano, siano essi dirigenti e di studio, siano truppe speciali e servizi. Ciò non solo evita l'isolamento dannoso in cui vivevano le armi tecniche, e va a profitto della reciproca conoscenza e dell'affiatamento fra esse e la fanteria, ma completa l'addestramento dei quadri e dei comandi e permette inoltre un vantaggioso decentramento di molte attribuzioni dagli enti centrali ai comandi di corpo d'armata.

L'organizzazione di questi ultimi è ora tale da consentire che la brigata di fanteria di pace possa divenire rapidamente divisione di guerra, completandosi con nuove unità, create per sdoppiamento, sia di fanteria, sia delle armi speciali e servizi, già affiatati con essa in modo permanente nel tempo di pace.

Le grandi unità di fanteria sono state costituite in guisa da poter agire assai più efficacemente nei terreni montuosi, che formano ora tutta la nostra zona di frontiera, dotandole anche di artiglierie someggiate. Si sono raggruppate in modo più organico le truppe speciali da montagna, sostituendo agli antichi gruppi alpini, delle divisioni costituite ciascuna da tre reggimenti alpini ed uno di artiglieria da montagna. La diminuzione delle armi a cavallo, più costose delle altre e richiedenti un più lungo addestramento, ha consentito sensibili economie ed ha permesso la forte riduzione della ferma. Si è invece dato il massimo sviluppo a tutto ciò che consente di utilizzare prontamente le energie della vita civile, prima fra tutte la trazione meccanica, adottata anche per le artiglierie pesanti. Si sono agevolate le relazioni fra cittadini ed enti militari modificando l'organizzazione dei distretti, meglio distribuiti ed ordinati in modo da evitare gli inconvenienti tanto lamentati, specialmente durante la smobilitazione.

Non solo si è tolto ciò che poteva giudicarsi superfluo negli alti comandi e nelle funzioni ispettive: non sono sì solo ridotti, nonostante l'aumento del territorio e della popolazione, i corpi di armata da dodici, quali erano prima della guerra, a dieci, ma tutto l'ordinamento dell'esercito si è inspirato al concetto di ottenere il maggior rendimento col dispendio minore.

Prima della guerra, si avevano 29 comandi di divisione, di cui 25 di fanteria e 4 di cavalleria; inoltre, come truppe suppletive, si avevano 12 reggimenti bersaglieri, corrispondenti a 3 divisioni.

Si sono ora ridotti i comandi di divisione a 27 di fanteria ed uno di cavalleria.

I reggimenti di fanteria e bersaglieri rimangono complessivamente 103, come erano prima della guerra, ridotti però a due soli battaglioni effettivi invece di tre; il terzo, semplice battaglione quadro, si costituirà normalmente in occasione dei richiami di classe.

Si contemperano così le esigenze dell'addestramento e della mobilitazione con quelle del bilancio.

Inoltre si aboliscono tutte le 96 musiche.

Nelle truppe alpine, si trasforma l'antico comando di gruppo in comando di divisione; però l'aumento delle unità si riduce in tutto ad un solo battaglione. L'artiglieria campale aveva, prima della guerra, 39 reggimenti, tutti a trazione animale; ora ne avrà 27 a trazione animale e 15 a trazione meccanica, assai più economica. Rimangono invariati i reggimenti da montagna e da fortezza. Il genio ha avuto un leggero aumento, ma, in compenso, la cavalleria, che era l'arma più costosa, si riduce da 30 reggimenti su 5 squadroni a 12 reggimenti su 4 squadroni, passando cioè da 150 a 48 squadroni.

Altre notevoli diminuzioni di spesa deriveranno dalla riduzione dei tribunali militari, che da 25 (13 territoriali e 12 speciali) di prima della guerra, passano a dieci, e dalla riduzione sensibilissima degli stabilimenti di ogni specie.

Abbandonato l'antico criterio che l'esercito debba provvedere, con mezzi esclusivamente militari, alle proprie esigenze, si farà largo ricorso all'industria civile, come è avvenuto durante la guerra. A tal fine, presso le autorità centrali e presso gli organi tecnici di ogni comando di corpo d'armata vi saranno appositi Enti incaricati di tenere il contatto col paese per l'utilizzazione sempre più completa delle risorse nazionali.

In complesso, benchè siano aumentate la superfice e la popolazione dello Stato e si sia creata la nuova arma aeronautica, nel nuovo ordinamento, i quadri, i quadrupedi - oggi assai costosi - la forza bilanciata sono notevolmente inferiori agli organici di prima della guerra. Gli ufficiali generali che prima della guerra erano 172 si ridurranno a 157, gli altri ufficiali che erano 15103 si ridurranno a 13564, i quadrupedi che erano 49 mila si ridurranno a 33 mila, la forza bilanciata che era di 225 mila uomini si ridurrà a 175 mila.

Il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace impone inderogabilmente il problema dei quadri. La guerra, con l'accrescimento delle unità, e con le conseguenti rapide promozioni, ha creato quadri esuberanti negli ufficiali generali, negli ufficiali superiori, e nei capitani. Occorre, dunque, sfollare questi quadri per ricondurli nelle proporzioni fissate dal nuovo ordinamento.

Questa operazione, indubbiamente dolorosa, giacchè si tratta di un largo esodo dall'esercito di ufficiali che hanno tutti ben meritato della patria, era stata regolata da provvedimenti con valore legislativo emanati nel novembre dell'anno scorso.

Senonchè le dure necessità della finanza hanno imposto di rivedere quei provvedimenti, e il secondo dei decreti-legge, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, si propone appunto di contemperare le esigenze del bilancio con la gratitudine che il paese deve a questi fattori della nostra vittoria.

Il nuovo provvedimento, pur conservando la struttura dei precedenti, mira a fare ai combattenti di qualunque grado un trattamento più favorevole di quello fatto ai non combattenti, obbedendo così ad un sentimento di giustizia che è vivissimo nel paese.

Nel collocamento in posizione ausiliaria speciale degli ufficiali si darà la precedenza alle loro domande, poi si ricorrerà al criterio dell'età, facendo eccezione per quegli ufficiali che il ministro della guerra, previo parere delle competenti Commissioni, riterrà utile conservare all'esercito.

In tal modo sarà possibile procedere subito all'esodo di quasi 5900 ufficiali, di cui 3700 ufficiali generali e superiori e 2200 capitani, pur dopo averne utilizzato un certo numero nell'impiego del grado inferiore. Tutti costoro, obbedendo oggi ad una imperiosa necessità con alto sentimento di abnegazione, dimostreranno ancora una volta la loro devozione alla patria.

L'ordinamento dato all'esercito rappresentando, pur nel suo carattere di provvisorietà e di transizione, un sicuro avviamento, nel campo organico, all'ideale della nazione armata, rendeva indispensabile attuare subito talune riforme sostanziali nella vigente legge sul reclutamento al fine di introdurre ferme brevi corrispondenti alle esigenze dell'ambiente rinnovato.

Il terzo dei decreti, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, attua appunto la ferma di otto mesi per la grandissima maggioranza dei cittadini, e ferma di tre mesi per i cittadini in particolari condizioni, fra cui notevole quella di avere un fratello consanguineo morto o mutilato in guerra.

Naturalmente le esigenze tecniche del trapasso dall'antico sistema al nuovo, renderanno necessario un lieve prolungamento di queste ferme nel tempo immediatamente prossimo, ma il provvedimento che oggi si attua ci consente di affermare che l'esercito permanente diviene una vera scuola militare della nazione in pace, ed un'armonica ossatura che può accogliere ed inquadrare prontamente tutte le forze nazionali in caso di guerra.

La nuova legge di reclutamento, che è in perfetta armonia con l'ordinamento dell'esercito, è infatti ispirata ai criteri larghissimi ai quali mira la nazione armata: estensione, a tutti i cittadini, dell'obbligo di servire la patria, con la completa abolizione di ogni privilegio. Ciascuno deve contribuire alla difesa nazionale in ragione delle sue stesse attitudini: tutti i validi come combattenti; i meno validi come sedentari; i più colti come quadri; tutti gli altri ripartiti fra le varie armi in guisa da sfruttare nel miglior modo le cognizioni da essi apprese nel mestiere esercitato nella vita civile.

I cittadini saranno tutti inscritti in un unico ruolo realizzando così tutte le semplificazioni amministrative consentite dalla categoria unica. Fra i validi, il Consiglio di leva riconoscerà quelli che, provando di trovarsi nelle condizioni prescritte dalla nuova legge - e che sono sostanzialmente quelle che davano fin qui diritto alla terza categoria - saranno ammessi alla riduzione della ferma a tre mesi.

Certamente queste ferme brevi, come esigono che si curi intensamente la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola, così esigono un'istruzione più accurata ed intensa da parte degli organi dell'esercito, specialmente per la formazione di quei quadri di complemento la cui decisiva importanza si è luminosamente dimostrata nella nostra guerra vittoriosa. Ed infatti, col nuovo ordinamento, mentre ai corpi di truppa si lascia il compito di istruire le reclute, si cura in modo speciale l'addestramento dei quadri di complemento (ufficiali e sottufficiali) che costituiscono un elemento essenziale di forza dell'esercito. Si sono pertanto istituite, nelle principali guarnigioni, scuole allievi ufficiali e sottufficiali di complemento, direttamente vigilate e curate dagli alti comandi, nelle quali si darà ai giovani la coltura militare necessaria per renderli idonei a ben guidare la truppa e ad acquistare su di essa quell'ascendente morale, che è l'essenza necessaria della disciplina. Ripartite fra le varie regioni, queste scuole avranno con quelle civili, incaricate dell'istruzione premilitare, uno scambio di sentimenti e di ausilio, che le legherà con vincoli di affettuosa cooperazione, avvicinando sempre maggiormente esercito e paese.

Tutto questo, se rappresenta un notevole sforzo di innovazione e un chiaro indirizzo per l'opera futura, non vuole essere ancora quell'ordinamento definitivo dell'esercito del quale i risultati della conflagrazione mondiale hanno posti i termini, e l'aspettativa dei popoli ha tracciate le linee.

L'Italia, prima di tutte le opere di ordinata rinnovazione e di saggia democratizzazione, intende risolvere, con la ponderazione necessaria e con l'esame di elementi che oggi sono ancora malcerti, questo grande problema.

Il Governo della Maestà Vostra prende impegno, col quarto articolo del primo dei tre decreti, di presentare entro l'anno corrente i disegni di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola e per quanto occorra alla riforma degli organismi preposti alla difesa nazionale.

Il Governo intende però, con la nomina di speciali Commissioni indicate nel decreto stesso, di richiamare intorno a quest'opera le

energie più alte e fattive del Parlamento. Non opera solitaria, dunque, di ministri e di organi militari, ma collaborazione ampia e feconda di parlamentari, i quali, dal contatto coi tecnici, dal sussidio degli esperti, dal vaglio delle molte opinioni, dalla conoscenza degli studi indefessi avranno occasione di riconoscere che l'esercito vuol vivere della vita della nazione, di cui è lo strumento più saldo per la difesa della sua esistenza e del suo diritto.

Il ministro della guerra.

Il numero 473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti i ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti e delle sanzioni previste dalla legge sullo stato giuridico, gli impiegati dello Stato, che volontariamente abbandonano l'ufficio o il servizio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio.

Art 2

La sospensione dallo stipendio è applicata mediante decreto del ministro competente, previo accertamento dell'infrazione da parte del capo d'ufficio o del servizio o di un ispettore.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — MORTARA — SCHANZER — BONOMI — SECHI — TORRE — DE NAVA — FALCIONI — FERRARIS — ALESSIO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Empoli (Firenze).

SIRE!

Per le dimissioni rassegnate da quindici consiglieri del comune di Empoli, compresi il sindaco e la Giunta, il prefetto dovette provvedere alla provvisoria amministrazione con un suo commissario.

I tentativi fatti per ricostituire l'amministrazione sono falliti, poichè alle dette dimissioni si sono successivamente aggiunte quelle di altri sei consiglieri, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte condurre a termine le pratiche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle finanze comunali, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Empoli, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Guglielmo Pagano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro, in provincia di Firenze.

SIRE!

Sin dal luglio 1915, tredici consiglieri del comune di Terra del Sole compresi tra essi il sindaco ed i componenti la Giunta - sopra 15 rimasti in carica, hanno presentato le dimissioni.

Il prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda dovette allora affidarne la provvisoria gestione ad un suo commissario.

La gestione dei vari commissari prefettizi che fino ad oggi si sono succeduti si è svolta abbastanza regolarmente; ma tuttora molte questioni amministrative rimangono insolute, e tra esse più importante quella del consolidamento delle varie passività patrimoniali

la cui trattazione non può rientrare che nelle competenze di un R. commissario.

Non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire la rappresentanza elettiva mediante le elezioni, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario munito dei più ampi poteri di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 9 febbraio 1920, n. 254, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. prof. Eterio Cipriani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giojosa Ionica (Reggio Calabria).

SIRE!

Da circa un anno l'Amministrazione del comune di Giojosa Ionica funzionava con qualche difficoltà, per dissensi di ordine amministrativo verificatisi in seno ai suoi componenti.

Nel maggio scorso, accentuatisi i disaccordi, 20 consiglieri comunali sopra 30 assegnati per legge, presentarono irrevocabilmente le proprie dimissioni, mentre altri due seggi erano già vacanti, uno per morte e l'altro per precedente dimissione, ed il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'ente ad un suo commissario.

Attualmente importanti affari comunali, per i quali vivamente si interessa la popolazione, devono essere portati a compimento, e non potendosi, a breve scadenza, ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 42, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giojosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Raffaele Barillari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spadafora San Martino (Messina).

SIRE!

In seguito ai moti popolari per il caro viveri avvenuti nel luglio 1919, 15 consiglieri del comune di Spadafora San Martino, compresi tra essi il sindaco ed i membri della Giunta, presentarono irrevocabilmente le dimissioni.

E poichè sopra 20 consiglieri assegnati per legge un altro era morto da tempo ed un secondo emigrato all'estero, la rappresentanza elettiva si trovò così nella impossibilità di funzionare legittimamente, perchè ridotta a meno di un terzo dei suoi componenti.

In tali condizioni il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario, ed occorrendo ora, in attesa delle nuove elezioni, dare a quest'ultimo sufficienti poteri che lo mettano in grado di provvedere adeguatamente sulle questioni vitali che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 16 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ot-

tobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spadafora San Martino, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Tomaso Catalfano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a' sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piperno (Roma).

SIRE!

Il seguito alle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri del comune di Piperno, compresi il sindaco e la Giunta, alla morte di un altro ed alla precedente rinunzia di un membro, il Consiglio comunale, ridotto a due soli rappresentanti su venti assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale Amministrazione, e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione delle gravi condizioni finanziarie, è necessario, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria amministrazione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piperno, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giacomo Pace è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filottrano (Ancona).

SIRE!

La rappresentanza elettiva del comune di Filottrano per le dimissioni di nove consiglieri, tra i quali il sindaco ed i membri della Giunta, e per la morte di un altro consigliere, si è trovato nell'ottobre scorso ridotta a soli dieci componenti.

Convocato d'ufficio per tre volte il Consiglio per provvedere alla nomina di un nuovo sindaco e della Giunta, nessuno dei consiglieri in carica è intervenuto alle adunanze, e l'Amministrazione del Comune è rimasta affidata al commissario inviato dal prefetto per la composizione della crisi.

In tali condizioni la rappresentanza elettiva si trova di fatto nell'impossibilità di funzionare, e tale è anche il convincimento del corpo elettorale che la ritiene insufficiente ad affrontare e risolvere i gravi problemi che interessano l'Ente, per cui si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario che abbia i più ampi poteri dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, n. 224, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filottrano, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Alberto Fioretti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49 e il decreto gennaio 1920 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi;

Ritenuta la opportunità di ripristinare gradatamente la libertà l commercio del latte e dei latticini prodotti in Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto autorizzata la esportazione, dalla Sardegna nelle altre provincie l Regno, del formaggio prodotto anteriormente al 31 luglio 1920, evia cessione di una quota del quantitativo che si intende esporre al Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e di l'altra quota alla Prefettura della Provincia di provenienza del rmaggio.

L'autorizzazione ad esportare è rilasciata dal commissario governtivo presso l'ufficio speciale per l'esportazione del formaggio istiito in Macomer col decreto 20 gennaio 1920 del sottosegretario Stato per gli approvvigionamenti.

Art. 2.

La quota di cessione al Sottosegretariato di Stato, per il foraggio prodotto nell'annata casearia 1918-1919, è determinata nella isura del quindici per cento, se la cessione sia effettuata prima l 10 maggio 1920, e del trenta per cento se la cessione sia eseita dopo questa data; per il formaggio prodotto nell'annata caaria 1919-920 è determinata nella misura fissa del quindici per nto.

La quota di cessione alla prefettura è determinata nella misura l dieci per cento, salva al prefetto la facoltà di aumentarla quara le necessità dell'approvvigionamento locale lo richiedano.

Art. 3.

La consegna delle quote di cessione al Sottosegretariato di Stato ene fatta negli appositi magazzini che saranno istituiti in Mamer dal commissario governativo dell'ufficio speciale per l'esporzione del formaggio; quella delle quote di cessione alle prefetre nei luoghi indicati dai prefetti.

Delle consegne viene rilasciata ricevuta.

Art. 4.

Il formaggio dovuto come quota di cessione deve essere maturo di buona qualità mercantile, a giudizio dei consegnatari dei maazzini istituiti a norma del precedente art. 3.

Contro le decisioni dei consegnatari è ammesso ricorso al comissario governativo dell'ufficio speciale di Macomer, che decide appellabilmente, ponendo le spese inerenti alla decisione a carico l ricorrente, ove questi sia soccombente.

Art. 5.

Nel caso di esportazione del formaggio fresco od in pasta o di rmaggio baccellone, la quota di cessione è corrisposta con foraggi maturi, escluso il baccellone.

Tuttavia, nel caso di esportazione di baccellone e qualora la nsegna della quota di cessione sia eseguita prima del 10 maggio 20, un terzo di essa può essere corrisposto anche con formaggio accellone purchè maturo.

Art. 6.

Per le quote di cessione si applicano i prezzi massimi fissati colrt. 5 del decreto 20 gennaio 1920 del sottosegretario di Stato per l'approvvigionamenti.

Il pagamento viene effettuato, non oltre trenta giorni dalla congna, a cura del commissario governativo dell'Ufficio speciale di acomer, previa deduzione, ai fini di cui al seguente art. 10, di e due per ogni quintale di formaggio esportato.

Art. 7.

La domanda di autorizzazione ad esportare deve contenere la inazione della quantità, della qualità, del tipo e dell'annata caaria di produzione del formaggio che si intende esportare e del formaggio consegnato come quota di cessione; nonchè la indicazione del porto d'imbarco e di quello di sbarco.

Non è consentito l'imbarco del formaggio in porto diverso da quello indicato nella domanda, salvo speciale permesso dell'ufficio di Macomer.

Alla domanda deve allegarsi la ricevuta di consegna della quota di cessione.

Art. 8.

Il commissario governativo di Macomer ed i suoi delegati possono verificare l'annata di produzione del formaggio da esportarsi e procedono ad immediata requisizione del formaggio stesso se l'annata indicata nella domanda sia diversa da quella accertata.

La requisizione è fatta ai prezzi fissati coll'art. 5 del decreto 20 gennaio 1920 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti.

Art. 9.

Se il quantitativo di formaggio ceduto in base all'art. 2 al sottosegretariato non raggiunge, entro il 10 maggio 1920, i tremila quintali, il commissario governativo dell'ufficio speciale di Macomer procede a requisizioni in confronto di chiunque, fino a raggiungere in complesso detto quantitativo.

La requisizione è fatta ai prezzi fissati con l'art. 5 del decreto 20 gennaio 1920 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti.

Art. 10.

Le ritenute di cui al precedente art. 6 costituiscono un fondo, amministrato dal commissario governativo, per le spese dell'Ufficio speciale di Macomer e per la gestione dei magazzini.

Le somme che residueranno eventualmente a fine stagione saranno, con provvedimento del sottosegretario di Stato, devoluto ad istituzioni per l'incremento della industria zootecnica sarda con speciale riguardo a quelle inerenti alla produzione dei latticini.

Art. 11.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite a termini del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 aprile 1920.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.91	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 29	—

Corso medio dei cambi

del giorno 22 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 133,66 — Londra 89 89 Svizzera 413,80 — Spagna. . . . — New York 22 87 — Oro 356,48.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Voce Alfredo — Pianese Gabriele — Cristallo Italo — Rucca Costantino — Cama Giuseppe.

Cagiati Carlo, tenente complemento (B), trasferito nell'arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Burgio Domenico, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per un anno dal 24 settembre 1918, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di un anno dal 24 settembre 1919.

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Rossetti Guido — Corradi Ugo — Bersanetti Bruto Bixio — Piovesana Guido.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Frailich Arnaldo — Savona Ferdinando — Paoloantonio Giacinto — Masi Alfonso — Rietti Italo — Sellitto Alberto.

Olivieri Giuseppe, tenente carabinieri Reali, trasferito nell'arma di fanteria col suo grado e con anzianità 3 agosto 1917.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Maggi Mario — Di Giorgio Paolo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto 8 febbraio 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Moriondo cav. Giulio — Curia cav. Napoleone — Porzio cav. Alfredo — Caracciolo cav. Carmine — Reali cav. Francesco.

Gabrieli cav. Francesco, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° dicembre 1918.

Gabrieli cav. Francesco, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1918.

Con R. decreto 19 febbraio 1920:

Di Labio cav. Domenico, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Montanari cav. Marino, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1919.

Angiolini cav. Alberto, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, per sei mesi dal 24 dicembre 1919.

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Valentino cav. Antonio, dal 21 dicembre 1919.

Sissa cav. Lino, dal 19 dicembre 1919.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità, decorrenza e assegni per ognuno indicati:

Con anzianità 11 giugno 1917 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Faccenda cav. Bartolomeo.

Con anzianità e decorrenza assegni dall'8 dicembre 1918:

Saviotti cav. Emilio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Battaglia conte nobile di Perugia cav. Dante, tenente colonnello, promosso colonnello, con anzianità e decorrenza assegni dal 14 giugno 1917.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Chi[illegible] cav. Enrico, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio deposito 81° fanteria dal 23 dicembre 1919.

Rossi cav. Emanuele, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 dicembre 1919.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 41).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	527310	52 50	Nicoliello *Maria* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Fasanaro Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno)	Nicoliello *Anna Maria* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	9995	105 —	Albano *Rosalia* di Luigi, moglie di Errico Brengola di Giuseppe, dom. a Napoli	Albano *Maria Giuseppa* Rosalia di Luigi, moglie, ecc., come contro
Cons. 5 %	97505	5 —	Petrocco *Assunta* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Benedetto Maria Gabriele fu Federico, dom. a Scanno (Aquila)	Petrocco *Ascanio* fu Simone, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0 (1917)	22306	Fabbriceria della Chiesa di S. Vito al Tagliamento (Udine) . . L.	5 —
Cons. 5 0/0 (1917)	41519	Beneficio Parrocchiale di S. Antonino Martire in Borgotaro (Parma) . . . . »	2065 —
3,50 0/0	546752	Beneficio Parrocchiale o Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . »	14 —
»	193084	Beneficio Parrocchiale di Borgotaro (Parma) . . . . »	469 —
3,50 0/0 (1902)	3905	Beneficio Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . . »	189 50
3,50 0/0	184906	Moris Giuseppina fu Angelo, moglie di Boella Giuseppe, dom. a Torino . . . . »	210 —
»	194063	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
Cons. 5 0/0 (1917)	57857	Berretta Anna fu Paolo, ved. di Sciuto Agatino, dom. a Catania . . . . »	080 —
3,50 0/0	47971 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Gimmino Pietro fu Cristofaro, dom. in Napoli. » Per l'usufrutto: Bonito Gaetano di Raffaele.	322 —
»	51290	Cizza Tommaso di Giovanni, dom. in Scandale (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	324781	Panata Ignazio fu Felice, dom. in Nichelino (Torino). Vincolata. »	7 —
»	438394	Guarnera Vincenzo fu Benedetto, domiciliato in Cefalù (Palermo) . . . . »	52 50
»	593366	Vessella Maria fu Filippo-Errico, minore sotto la patria potestà della madre Melillo Amalia, domiciliata ad Alife (Caserta) »	108 50
»	593367 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Melillo Amalia fu Pasquale, ved. di Vessella Filippo-Errico, domiciliata in Alife (Caserta).	52 50
P. N. 5 0/0	1595	Lo Schiavo Rocco fu Pasquale, domiciliato in Palermo . . . . »	560 —
3,50 0/0	197490 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Prole legittima di Masserano Maria fu Camillo, nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino) . . . . » Per l'usufrutto: Masserano Maria fu Camillo.	87 50
Cons. 5 0/0 (1917)	73712	Travirca Elena fu Mery, moglie di Barriera Attilio, domiciliata a Roma. Vincolata . . . . »	340 —
3,50 0/0	154589	Cappellania curata di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). Vincolata. . . . . »	45 50
»	633065	Fabbriceria della Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). . . . . »	7 —
»	462,60	Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione del comune di Forgaria (Udine) . . . . »	169 —
Cons. 5 0/0 (1917)	27713	Ciriello Pasquale di Antonio, domiciliato in New York . . . . »	125 —
3,50 0/0	770890	Gullo Emanuele fu Paolo, domiciliato a Pizzo (Catanzaro). Vincolata . . . . »	35 —

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale ARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*